

LICEO ARTISTICO “Giulio Romano” di Mantova
Con sede associata LICEO ARTISTICO “Alessandro Dal Prato” di Guidizzolo

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

In vigore dal 20.03.2026

In applicazione della vigente normativa contenuta nel D. Lgs n. 297/1994, L. 241/1990, L. 71/2017, DPR n. 249/1998, DPR n. 275/1999, DPR n. 235/2007, DPR N. 134/2025, il Consiglio d'Istituto in data 19.03.2026 ha approvato il presente Regolamento d' Istituto.

PREMESSA

Il Regolamento interno è uno strumento, che si ispira allo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” e che si pone come obiettivo il garantire la partecipazione attiva e responsabile degli alunni allo svolgersi dell’attività scolastica.

Tale documento si ispira a principi di libertà, di rispetto e solidarietà, di trasparenza, fatte proprie da ogni componente che opera nella scuola (Dirigente scolastico, studenti, genitori, personale docente e non docente).

Tali componenti si devono impegnare a rendere operativo tale regolamento, che propone la scuola come luogo educativo e formativo, orientata a costruire una competenza progettuale, espressa in particolare nell'ideazione e nella realizzazione di modelli artistici.

Il progetto è, infatti, un modo critico, sintetico, espressivo di intervenire nella realtà.

DIRITTI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Art. 1 Principi generali

La scuola, luogo di formazione sociale e culturale ove lo studente sviluppa la propria personalità, riconosce e garantisce nel proprio ambito organizzativo e funzionale i diritti fondamentali della persona sanciti dalla Costituzione.

La scuola, comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi di solidarietà sui quali si fonda l’ordinamento giuridico dello Stato.

La scuola, come ogni società esistente, si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Si impegna ad attuare le condizioni volte ad assicurare un ambiente favorevole alla crescita della persona e a perseguire un servizio educativo-didattico di qualità.

Assicura offerte formative aggiuntive ed integrative, anche mediante il sostegno di iniziative assunte dagli studenti e dalle loro associazioni.

Assicura iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di disagio nonché alla prevenzione e al recupero della dispersione scolastica.

Assicura la salubrità e la sicurezza degli ambienti nonché l’adeguatezza delle strutture anche agli studenti in condizioni di svantaggio.

Organizza servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica, avvalendosi, se necessario, anche di esperti esterni. Persegue l’obiettivo di fornire agli studenti la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica.

Art. 2 Diritto di riunione e di assemblea

La scuola garantisce e disciplina col proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti.

Art. 3 Diritto di associazione

Gli studenti hanno il diritto di associarsi liberamente all'interno della scuola nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 4 Diritto di partecipazione e di informazione. Diritto alla trasparenza

Gli studenti hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Gli studenti hanno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola intervenendo, nell'ambito delle scelte di loro competenza, in tema di programmazione e di definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di fissazione dei criteri di valutazione, di scelta dei libri di testo e del materiale didattico.

Gli studenti hanno diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, secondo le indicazioni del Piano dell'Offerta Formativa, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Art. 5 Libertà di apprendimento

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra attività curriculari e tra attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.

Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Art. 6 Libertà culturale e religiosa

Gli studenti di origine straniera e quelli professanti una confessione religiosa diversa dalla cattolica hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

La scuola rispetta le scelte operate all'atto dell'iscrizione degli studenti che non si avvalgono dell'IRC, per i quali decade la responsabilità dell'insegnante di religione.

DOVERI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Art. 7 Frequenza e impegno

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Art. 8 Educazione e correttezza

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a

mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

Art. 9 Osservanza della normativa di Istituto

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di Istituto.

Art. 10 Utilizzo delle strutture

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

I lavori degli studenti esposti all'interno e/o all'esterno dell'edificio scolastico, facendo parte del patrimonio, della scuola devono essere rispettati.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Laboratorio di informatica: vedi regolamento allegato

Laboratori: vedi regolamento allegato

Biblioteca: è istituito presso la biblioteca, un servizio prestiti. L'ordinamento di detto servizio è affidato al Collegio docenti che deve indicare anno per anno:

a) Il responsabile del servizio nella persona di un insegnante;

b) Gli orari in cui la biblioteca è agibile;

c) I turni di servizio, svolti da insegnanti, nell'ambito del proprio orario di servizio.

Possono usufruire del prestito di libri studenti, insegnanti, personale non insegnante, dell'Istituto ed altre persone, o gruppi di persone, che offrano garanzie di affidabilità e la cui richiesta sia stata accolta dal Dirigente Scolastico.

Palestra: la palestra, negli orari in cui non sia impegnata dalla scuola, può essere concessa ad associazioni che diano garanzie di un uso responsabile della stessa. In particolare:

a) Gli eventuali danni devono essere rifusi o pagati;

b) Deve essere assicurata una efficiente pulizia dei locali dopo l'uso;

c) L'autorizzazione all'uso della palestra deve essere concessa dal Consiglio di Istituto;

d) Ogni allievo risponde dei danni da lui cagionati al materiale didattico e all'edificio scolastico ed è tenuto al risarcimento del danno. Qualora non si trovi l'autore del danno stesso, il risarcimento sarà sostenuto da tutta la classe o, se sarà il caso, da più classi.

e) Prima dell'inizio delle lezioni gli studenti dovranno deporre telefoni ed effetti personali di valore all'interno dei rispettivi zaini.

Art. 11 Ingresso degli studenti

Tutti gli studenti sono tenuti a recarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Dopo l'inizio delle lezioni, al secondo squillo di campanello, saranno ammessi in aula solamente coloro che, per particolari circostanze (secondo le modalità stabilite nell'art. 13) avranno chiesto di entrare in ritardo.

Art. 12 Comportamento degli studenti all'interno dell'Istituto

a) Fra una lezione e la successiva gli alunni usciranno dalla loro aula solo per effettuare un cambiamento. Ciò sarà fatto rapidamente, senza disturbare le altre classi. Durante le lezioni gli studenti potranno uscire dall'aula, uno alla volta, solo per validi motivi valutati di volta in volta dall'insegnante. Al cambio dell'ora possono uscire solo con l'autorizzazione dell'insegnante che entra in classe.

- b) Nel corso dell'attività didattica non è consentito consumare cibi e bevande; soltanto durante l'intervallo gli studenti possono accedere alle macchine distributrici di cibo e bevande.
- c) Durante l'intervallo gli alunni usciranno dalle aule e sosterranno nei corridoi, nell'atrio o nel cortile. In nessun caso gli studenti, in orario curricolare, potranno stazionare, senza l'assistenza di un docente, nei locali della scuola utilizzandone le strutture.
- d) È vietato in classe, ai sensi della C.M. n. 30 del 15.03.2007 e della direttiva min. n. 104 del 30.11.2007, l'uso di telefoni cellulari, macchine fotografiche, videofonini e apparecchi elettronici che devono essere tenuti spenti e riposti in cartella, in quanto elemento di disturbo all'attività didattica. Ne è consentito l'uso, preventivamente autorizzato dal docente per scopi didattici e nei casi di assoluta urgenza e gravità.

Le misure sanzionatorie, previste per il non rispetto di quanto sopra, consistono in:

- a) richiamo verbale;
 - b) ritiro del cellulare e/o di simili dispositivi elettronici da parte del docente, nel caso si perseveri nell'uso non autorizzato, per la durata della lezione nella quale si è verificata l'infrazione con annotazione di demerito sul registro di classe;
 - c) ritiro del cellulare e/o di simili dispositivi elettronici e deposito presso l'ufficio di presidenza fino al momento del ritiro da parte del genitore convocato dalla scuola, nella reiterazione della violazione di cui al punto 2.
- È altresì vietato l'utilizzo dei medesimi dispositivi elettronici per la registrazione di contenuti audio/video senza consenso esplicito, cioè costituisce reato, perseguibile su querela di parte, in base al D.Lgs. 196/03 sulla Privacy. Tali comportamenti ricadono anche nei casi di cyberbullismo ai sensi della L. 71/2017.
- e) Ogni episodio riconducibile a bullismo o cyberbullismo, compresi l'uso offensivo dei social media, la diffusione non autorizzata di immagini o video, l'esclusione intenzionale online, le minacce o le violenze verbali, fisiche o psicologiche, è considerato di particolare ed estrema gravità. Quando tali comportamenti portino a situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone o possano configurarsi come fatti di rilevanza penale, l'Istituto adotterà sanzioni disciplinari adeguate, anche più rigorose, fino a includere la non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di Stato. In presenza di atti lesivi della dignità o della sicurezza delle persone, potrà essere disposta anche la segnalazione agli organi competenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
 - f) I genitori/tutori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli/dei minorenni affidati e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.
 - g) Gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della disciplina alternativa alla Religione cattolica devono accedere all'aula loro assegnata dalla Presidenza.
 - h) Ai sensi della normativa vigente, è vietato fumare all'interno e all'esterno degli edifici scolastici.

Art. 13 – Definizione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

L'Istituto si impegna, nel rispetto della normativa vigente, a prevenire e contrastare ogni forma di bullismo e cyberbullismo, in coerenza con i principi sanciti dallo *Statuto delle studentesse e degli studenti* (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche) e dalla *Legge 29 maggio 2017, n. 71* "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Tali comportamenti, che compromettono la sicurezza, il benessere e la piena realizzazione del diritto allo studio, sono incompatibili con il clima educativo e relazionale che la scuola si impegna a garantire. Pertanto, l'Istituto definisce e riconosce come segue i fenomeni in oggetto:

- Il **bullismo** è un comportamento aggressivo e intenzionale, reiterato nel tempo, esercitato da uno o più individui nei confronti di un coetaneo percepito come più debole o in difficoltà. Può manifestarsi in forma fisica, verbale, psicologica o relazionale e si realizza attraverso prevaricazioni, minacce, offese, esclusione o altre condotte atte a ledere la dignità, l'identità o il benessere della vittima.

- Il **cyberbullismo**, come definito dalla Legge n. 71/2017, consiste in qualsiasi comportamento volontario e offensivo attuato tramite mezzi telematici, che provochi danno, isolamento, umiliazione o paura in un minore. Ne fanno parte insulti, minacce, molestie, diffusione di contenuti lesivi della dignità della persona, furto d'identità digitale e pubblicazione non autorizzata di dati o immagini, veicolati attraverso social network, chat, blog o altre piattaforme online.

L'Istituto si impegna ad attivare, anche in collaborazione con famiglie, esperti esterni e autorità competenti, azioni tempestive, educative e protettive per tutelare le vittime, promuovere un clima scolastico sano e responsabile, e intervenire in modo proporzionato, anche attraverso sanzioni disciplinari nei confronti dei responsabili.

Art. 14 Promozione del benessere, prevenzione bullismo/cyberbullismo e dipendenze

L'Istituto, in accordo con quanto previsto dalla Legge 71/2017 e dal Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia, Prefettura e USR Lombardia, si impegna a:

- Promuovere percorsi formativi annuali su bullismo, cyberbullismo, uso consapevole delle tecnologie, dipendenze, salute mentale e affettività.
- Coinvolgere famiglie, studenti e personale scolastico in incontri informativi e di sensibilizzazione con esperti del settore (Polizia Postale, ATS, psicologi, associazioni).
- Attivare progetti preventivi in rete (es. Hackathon, BullOut, Educazione alla legalità e alle differenze).
- Collaborare con i Centri di Promozione della Legalità, la rete ReDiDi (Rete Diffusa Dipendenze) e i servizi territoriali.
- Garantire la presenza e il potenziamento di uno sportello di ascolto psicologico accessibile, gratuito e riservato.

Art. 15 Ritardi e uscite anticipate

a) L'entrata in ritardo degli studenti entro i 5 minuti dall'inizio delle lezioni costituisce RITARDO BREVE ed è automaticamente segnalata sul registro elettronico.

Gli studenti che entreranno oltre il ritardo breve dovranno recarsi presso l'Ufficio di vicepresidenza per ottenere il permesso e presentarlo firmato al docente di classe.

b) Non sono ammesse più di 10 entrate in ritardo annue. Sono consentite al massimo 5 entrate in ritardo per quadrimestre (indipendentemente dalla motivazione), pertanto dalla 6° volta (e per ogni successivo ritardo al 6°) che l'alunno/a si presenterà in ritardo, sarà concessa l'entrata alla fine dell'ora di lezione successiva, previa sanzione con una nota disciplinare da parte dell'ufficio di Vicepresidenza. Esulano dal conteggio: i ritardi dovuti a mezzi di trasporto pubblici; i permessi permanenti concessi agli alunni.

c) In caso di indisposizione o di infortunio durante l'orario scolastico lo studente ha diritto, tramite docente dell'ora di lezione o tramite la segreteria, di avvisare la famiglia. In caso di necessità, il Dirigente Scolastico, o un suo collaboratore provvederà a chiamare il Pronto Soccorso. In caso di improvviso malessere gli studenti, anche se maggiorenni, potranno uscire solo se accompagnati da un familiare.

d) Ogni uscita, anche breve, degli studenti dall'Istituto avviene in gruppo e sotto la sorveglianza del personale delegato dal Dirigente Scolastico.

e) Gli studenti esonerati dalle lezioni di Scienze Motorie devono in ogni caso rimanere con la propria squadra/classe sotto la sorveglianza del docente.

f) È rigorosamente vietato l'utilizzo dell'autovettura privata da parte degli studenti per qualsiasi spostamento; altri mezzi di trasporto, quali biciclette, motorini, etc, vanno condotti a mano.

g) Le richieste di uscita anticipata per gli alunni maggiorenni devono essere compilate entro il giorno precedente e saranno concesse solo per l'ultima ora di lezione della giornata.

h) Gli studenti minorenni, per uscire in anticipo, devono essere rilevati personalmente da un genitore/tutore. In caso di impossibilità da parte del genitore/tutore, è richiesta la delega.

Art. 16 Assenze

- a) La Scuola, tramite Registro elettronico, comunica alle famiglie i ritardi e le assenze.
- b) La Scuola settimanalmente, tramite invio automatico di SMS, segnala alle famiglie i ritardi e/o le assenze della settimana.
- c) I genitori/tutori sono tenuti a ritirare personalmente o su delega, la password per il Registro elettronico e a giustificare ritardi e assenze.
- d) La famiglia valorizza il significato delle regole stabilite dalla scuola; collabora a motivare i figli nei confronti degli impegni scolastici e segnala eventuali difficoltà emerse.
- e) Gli studenti al mattino, dovranno strisciare in entrata il badge per segnalare la presenza in Istituto
- f) Gli studenti dovranno segnalare tempestivamente lo smarrimento del badge e la famiglia dovrà provvedere con sollecitudine a fare richiesta di duplicato.

Art. 17 Accesso agli estranei

- 1. Gli estranei, senza particolare autorizzazione, possono accedere all'atrio di ingresso, agli sportelli della Segreteria, ai locali riservati ai colloqui col D.S., col D.S.G.A. e con i docenti.
- 2. Gli estranei che prestano servizio all'Istituto (fornitori etc.) o coloro che desiderano conferire col personale per ragioni di servizio, possono essere ammessi ai locali solo dopo che è stata avvertita la persona con cui desiderano conferire.
- 3. Ogni altra persona che desideri accedere per qualsiasi motivo e per qualsiasi periodo di tempo ai locali dell'Istituto deve ottenere preventivamente il permesso del D.S. che può richiedere la copertura assicurativa RC.
- 4. In ogni caso nessun estraneo non autorizzato può accedere alle aule o ai laboratori durante le lezioni o esercitazioni.
- 5. È fatto espresso divieto di introdurre animali all'interno degli spazi scolastici, fatte salve le deroghe previste per legge.

Diritti e doveri delle altre componenti della scuola

Art. 18 Vigilanza sugli alunni

Al fine di assicurare la vigilanza sugli alunni durante la permanenza nella scuola, il Dirigente Scolastico fisserà ogni anno scolastico un turno settimanale di sorveglianza da parte degli insegnanti nei vari piani e luoghi di ritrovo degli studenti. I docenti non impegnati in luoghi prefissati, durante gli intervalli sono tenuti a prestare sorveglianza in prossimità di aule/laboratori/spazi nei quali hanno svolto o svolgeranno lezione, in relazione al rispettivo orario di servizio.

Ogni insegnante di turno, nei limiti di tempo e spazio assegnatigli, dovrà controllare che il comportamento degli alunni sia conforme a quanto stabilito dal presente regolamento ed alle norme di civile convivenza.

L'ingresso e l'uscita degli alunni avverranno sotto la vigilanza del personale docente in servizio alla prima ed ultima ora di lezione.

Art. 19 Rapporti docenti e famiglie degli alunni

Il rapporto tra l'istituzione scolastica e gli utenti deve essere trasparente e costruttivo, per favorire l'efficacia delle attività di studio e delle relazioni tra docenti e studenti.

Per facilitare la comunicazione scuola-famiglia, oltre ai colloqui settimanali al mattino, vengono organizzati colloqui generali, in orario pomeridiano, che garantiscono la presenza contemporanea di più insegnanti della classe.

Il Dirigente scolastico, annualmente, redige il calendario delle riunioni e predispone la pubblicazione degli atti.

Per i diritti e i doveri del personale docenti e delle altre componenti operanti nella scuola si fa

riferimento alla normativa vigente e ai contratti di lavoro.

In particolare si sottolinea l'applicazione dell'articolo 12, lett. d): "nel corso dell'attività didattica non è consentito consumare cibi e bevande e tenere in funzione qualsiasi apparecchio di comunicazione (cellulare)" e lett. e) " ai sensi della normativa vigente, è vietato fumare all'interno degli edifici scolastici e nelle pertinenze dell'Istituto.

DEMOCRAZIA INTERNA ORGANISMI E RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Art. 20 Principi generali

La partecipazione alla gestione della scuola da parte delle diverse componenti è regolata in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297. All'interno delle assemblee sarà garantita la massima libertà di espressione secondo i principi sanciti dalla Costituzione.

Art. 21 Organismi democratici

La partecipazione alla vita democratica della scuola avviene attraverso:

- L'assemblea di Istituto
- L'assemblea di classe
- La componente studentesca nel Consiglio di Istituto
- I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe
- Il Comitato Studentesco, la Giunta esecutiva e la Presidenza del Comitato
- I rappresentanti della Consulta Provinciale
- Assemblee e Comitato dei genitori

Assemblee Studentesche Assemblee di Istituto

Art. 22 Assemblea di Istituto

L'assemblea studentesca si occupa di problemi della scuola e della società civile in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, seminario o per lavori di gruppo.

L'assemblea, in quanto spazio di autonoma partecipazione e formazione riservata agli alunni, si svolge secondo un Regolamento steso dagli stessi studenti.

L'attività assembleare è autogestita dagli studenti: l'esercizio dei diritti di tutti gli studenti in ordine alla libertà di richiesta dell'assemblea, scelta degli argomenti, e partecipazione all'assemblea è garantito dal Comitato Studentesco, il quale ha la responsabilità dell'ordinato svolgimento.

È facoltà del Comitato studentesco chiedere la collaborazione a uno o più docenti.

Art. 23 Convocazione

La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere presentati in Presidenza sette giorni prima rispetto alla data della sua effettuazione, per evidenti ragioni organizzative.

L'assemblea è convocata su richiesta dei Rappresentanti di Istituto, o su richiesta della maggioranza (la metà più uno) dei componenti del Comitato Studentesco, oppure su richiesta del 10% degli studenti.

È consentito lo svolgimento di un'assemblea al mese che può occupare tutta la mattinata, oppure può iniziare dopo una o più ore di regolare attività didattica.

Non è possibile convocare alcuna assemblea nei trenta giorni precedenti il termine delle lezioni e negli ultimi quindici giorni del quadrimestre.

L'assemblea è concessa dal Dirigente Scolastico, se richiesta in base alla normativa e al Regolamento interno dell'assemblea e se ricorrono tutte le condizioni per il suo regolare svolgimento.

Il Dirigente Scolastico informerà, con conveniente anticipo, le famiglie degli studenti della convocazione dell'assemblea con l'indicazione del giorno, dei locali in cui si svolgerà; in tale comunicazione, per tutto quanto attiene alle modalità ed alle conseguenze, si fa riferimento a ciò che è previsto dal presente Regolamento, che si dà per conosciuto, e dal Regolamento interno dell'Assemblea.

Non è consentito utilizzare, nel mese o nei mesi successivi, le ore eventualmente non utilizzate ai fini di assemblee nel corrispondente mese.

Art. 24 Svolgimento

L'assemblea di Istituto è formata da tutti gli studenti dell'Istituto.

La partecipazione degli studenti non è obbligatoria; pertanto gli studenti che non intendono parteciparvi devono svolgere la regolare attività scolastica.

Le assenze sia dall'assemblea sia dalle lezioni devono essere giustificate.

Durante l'assemblea gli studenti dovranno mantenere un comportamento corretto e costruttivo, tale da favorire la sua gestione ed il raggiungimento degli scopi per i quali è stata richiesta e concessa ed anche per questo motivo gli studenti devono partecipare all'assemblea per tutta la durata.

È possibile la partecipazione di studenti esterni e di ex studenti solo su autorizzazione nominativa del Dirigente Scolastico.

Art. 25 Responsabilità

Ad ogni convocazione di assemblea, ciascun genitore, prenderà atto delle attività mediante comunicazione da Registro Elettronico.

Art. 26 Esperti esterni

Prevvia autorizzazione del Dirigente Scolastico alle assemblee possono partecipare anche esperti esterni. I nominativi degli esperti devono essere indicati preventivamente, unitamente alla presentazione degli argomenti dell'ordine del giorno e al Curriculum vitae degli stessi.

In ogni anno scolastico le assemblee con la presenza di esperti sono al massimo quattro.

Art. 27 Regolamento interno dell'Assemblea

L'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento ed inviarlo in visione al Consiglio di Istituto.

La mancanza del regolamento interno preclude la concessione delle assemblee di Istituto durante tutto l'anno scolastico.

Art. 28 Competenze del Dirigente Scolastico e dei docenti

Il Dirigente Scolastico e i docenti che lo desiderino, possono essere presenti all'assemblea; possono parteciparvi attivamente o prendere la parola qualora il regolamento interno dell'Assemblea o gli studenti di volta in volta prevedano tale possibilità.

Il Dirigente Scolastico, o i suoi delegati, esercitano il loro potere di intervento nei casi di violazione del Regolamento interno o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

In ogni caso i docenti presenti all'assemblea a titolo personale non possono essere ritenuti responsabili di quanto vi può accadere.

Art. 29 Assemblea di classe

È consentito lo svolgimento di una assemblea al mese nel limite massimo di due ore.

L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana e le ore interessate da tale assemblea dovranno, con opportuna rotazione, riguardare discipline diverse.

Non è possibile tenere alcuna assemblea nei trenta giorni antecedenti la conclusione delle lezioni.

La richiesta dell'assemblea è presentata al Dirigente Scolastico cinque giorni prima rispetto alla prevista sua convocazione, unitamente all'ordine del giorno e alla data dell'assemblea.

È obbligatoria, per ogni assemblea di classe, la stesura di un verbale su di un apposito quaderno fornito dalla Presidenza.

Gli insegnanti della classe possono assistere se sono espressamente invitati dagli studenti. Essi sono tenuti alla vigilanza ed esercitano il potere di intervento e sospensione dell'assemblea in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa o di violazione del regolamento.

Rappresentanti degli Studenti Rappresentanti di Istituto

Art. 30 Rappresentanti di Istituto

I rappresentanti di Istituto sono quattro, sono eletti dagli studenti iscritti nell'anno in corso, costituiscono la componente studentesca. Esercitano il loro ruolo senza vincolo di mandato ed agiscono in vista del conseguimento esclusivo delle finalità delle istituzioni scolastiche.

I rappresentanti di Istituto:

- Partecipano in modo assiduo, propositivo, collaborativo e deliberativo al Consiglio di Istituto
- Partecipano al Comitato studentesco
- Partecipano alla Giunta esecutiva del Comitato studentesco

Art. 31 Rappresentanti di classe

I rappresentanti di classe sono due. Sono eletti ogni anno dagli studenti della classe di cui fanno parte, rappresentano la componente studentesca nei Consigli di Classe ed esercitano il loro ruolo nel pieno rispetto della volontà maggioritaria della classe di appartenenza.

I rappresentanti di classe:

- Convocano e coordinano l'assemblea di classe
- Partecipano al Consiglio di Classe
- Partecipano al Comitato studentesco

Comitato Studentesco

Art. 32 Composizione

Fanno parte del Comitato Studentesco un rappresentante per ogni classe e la componente studentesca del Consiglio di Istituto.

Il Comitato Studentesco si rinnova ogni anno.

I rappresentanti di classe si impegnano a partecipare con assiduità alle riunioni del Comitato studentesco.

Qualsiasi assenza da parte di un membro del Comitato studentesco deve essere opportunamente giustificata al Presidente dello stesso.

Due assenze consecutive e non giustificate comportano decadenza.

Art. 33 Funzioni

- Redigere un regolamento interno
- Convocare l'Assemblea di istituto e garantirne l'ordinato svolgimento
- Preparare un calendario di massima delle Assemblee di istituto dell'anno in corso
- Stendere un programma relativo alle iniziative che il Comitato studentesco si prefigge di effettuare e portare a termine entro l'anno.

Art. 34 Organi del Comitato

All'inizio di ogni anno scolastico i membri del Comitato studentesco eleggono un presidente. Il Presidente viene eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Comitato.

Il Presidente nomina un vice presidente e un segretario di sua fiducia che cura la stesura del verbale in ogni riunione sia di Giunta che di Comitato.

Art. 35 Verbale

È obbligatoria la stesura, per ogni riunione del Comitato studentesco, di un verbale su un apposito registro fornito dalla Presidenza.

A riunione conclusa, il segretario deve poter consentire a qualsiasi interessato la conoscenza dell'attività del Comitato e delle decisioni prese attraverso la visione del verbale.

Il verbale dovrà contenere:

1. Data, ora e luogo dell'avvenuta riunione
2. Presenze e assenze
3. Ordine del giorno e relative decisioni
4. Firma del Presidente e del Segretario.

Art. 36 Riunioni

Il Comitato studentesco si riunisce per programmare e valutare le attività delle Assemblee di Istituto.

Per considerare valida una riunione è necessaria la presenza di almeno due terzi della componente il Comitato studentesco.

Le riunioni, convocate dal Presidente si svolgono nei locali della scuola nelle ore pomeridiane e sempre previa richiesta al Dirigente Scolastico.

Sono ammesse nel numero massimo di quattro, le riunioni nel corso della mattinata, soltanto se convocate dal Dirigente Scolastico e su richiesta del Comitato stesso.

Per rendere valida qualsiasi deliberazione è necessario il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto pari al 50% più uno. A parità di voto, prevale quello del Presidente.

Art. 37 Giunta Esecutiva - Composizione

La Giunta del Comitato studentesco è composta dai quattro rappresentanti d'Istituto, membri di diritto, e da dieci rappresentanti di classe, eletti secondo i seguenti criteri.

I membri elettivi sono scelti, in numero di due per le classi prime, due per le seconde, due per le terze, due per le quarte e due per le quinte, tra i rappresentanti di classe.

I rappresentanti di classe hanno diritto di voto per quanto riguarda l'elezione dei due membri della Giunta Esecutiva del Comitato studentesco che si riferiscono all'anno in corso a cui essi appartengono (es. i rappresentanti delle classi prime voteranno solo per i membri di prima, quelli della seconda solo per quelli di seconda, e così via).

Dei dieci membri eletti, uno dovrà essere necessariamente maggiorenne, come da DPR 567/97.

Art. 38 Funzioni della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva si configura come organo consultivo in merito ad ogni questione riguardante la collettività degli studenti.

Raccoglie e valuta le proposte degli studenti per l'organizzazione delle assemblee di istituto.

Collabora con i rappresentanti di Istituto degli studenti nell'organizzazione delle assemblee e nella loro gestione, garantendone l'ordinato svolgimento.

Si riunisce, per motivi di funzionalità, prima di ogni riunione di Comitato studentesco

All'inizio dell'anno scolastico, la Giunta Esecutiva, si attiva autonomamente per la presentazione dei candidati all'elezione dei rappresentanti di Istituto.

Art. 39 Astensioni collettive

Le astensioni collettive costituiscono assenze non giustificabili, eventuali astensioni collettive dovranno essere preventivamente approvate dal Comitato Studentesco.

Il giorno stabilito per l'astensione collettiva sarà affisso al portone principale dei plessi, un cartello recante le ragioni dell'astensione indetta con sottoscrizione dei membri del Comitato studentesco.

Gruppo di Gestione

Art. 40 Gruppo di Gestione

Il Comitato Studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle *“iniziative complementari e delle attività integrative”* con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità del Consiglio di Istituto, come previsto dal DPR 567/97.

Per la realizzazione delle iniziative la Giunta Esecutiva opera anche come Gruppo di Gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento del piano proposto.

Periodicamente, il Gruppo di Gestione è tenuto alla verifica dei risultati, da sottoporre al Consiglio di Istituto.

Rappresentanti della Consulta Provinciale

Art. 41 Rappresentanti della Consulta Provinciale

I Rappresentanti della Consulta Provinciale sono due, eletti ogni 2 anni dagli studenti iscritti nell'anno in corso.

L'elezione avviene con le stesse modalità delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto.

Art. 42 Compiti

La Consulta Provinciale ha i seguenti compiti:

Assicurare il più ampio confronto tra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione superiore della provincia anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative e di formulare proposte di intervento. Che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro da stipularsi tra il Provveditore agli studi, gli enti locali, la regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione.

- Formulare proposte ed esprimere pareri all'Ambito Territoriale, agli enti locali competenti.
- Collaborare, con l'Ambito Territoriale, alla istituzione di uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento all'attuazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
- Promuovere iniziative di carattere transnazionale.
- Designare i Rappresentanti degli Studenti nell'Organo di garanzia previsto dall'articolo 5, comma 4

del DPR 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti). Collaborare con il Comitato studentesco, partecipando anche alle sue riunioni.

Assemblee e Comitato dei genitori

Art. 43 Assemblea dei genitori

I genitori degli studenti hanno diritto di riunirsi sia in Assemblea di classe sia in Assemblea d'Istituto nei locali della scuola; tali assemblee si svolgono nella piena responsabilità dei genitori per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione.

La richiesta dovrà essere presentata con congruo anticipo al Dirigente scolastico, perché quest'ultimo possa far pervenire, in tempo utili, a tutti i genitori interessati la notifica della convocazione attraverso un'apposita comunicazione sul Registro Elettronico.

Art. 44 Comitato dei genitori

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato dei genitori che può richiedere la convocazione dell'Assemblea di istituto.

Per ciò che non sia qui previsto, si fa riferimento alla legislazione scolastica vigente.

Patto educativo di corresponsabilità

Art. 45 Procedure di elaborazione e di revisione condivise e di sottoscrizione del P.E.C.

Le Assemblee ed i Comitati di cui agli artt. 41 e 42 ed i Consigli di Classe allargati sono i luoghi di elaborazione e revisione condivisa del Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Contestualmente all'iscrizione all'Istituto è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità.

Il Patto di Corresponsabilità deve prevedere anche l'esplicita adesione ai principi del rispetto, dell'inclusione, della tutela della persona, della non violenza e della condanna di qualsiasi forma di bullismo, cyberbullismo e abuso di sostanze.

Nel corso delle prime due settimane dall'inizio delle attività didattiche, l'Istituto organizza specifiche iniziative di accoglienza rivolte ai nuovi studenti, finalizzate a favorire l'inserimento nella comunità scolastica. In tale occasione vengono presentati e condivisi lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Piano dell'Offerta Formativa, i Regolamenti d'Istituto e il Patto educativo di corresponsabilità, allo scopo di promuovere una partecipazione consapevole e responsabile alla vita scolastica.

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 46 Pubblicità delle sedute del Consiglio d'Istituto

Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono partecipare gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio e i membri dei consigli di circoscrizione di cui alla legge dell'8 giugno 1990, n. 142.

Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio comunale.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Alle sedute del Consiglio di Istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti

concernenti persone.

Allo scopo di rendere edotti gli elettori delle componenti rappresentante nel Consiglio d'Istituto della data e degli argomenti in discussione nelle varie sedute del Consiglio, l'ordine del giorno delle singole riunioni sarà affisso all'albo della scuola contemporaneamente al suo invito ai componenti il Consiglio.

Parimenti sarà affissa una sintetica comunicazione scritta delle deliberazioni adottate. L'accertamento del titolo di elettore, ai fini della possibilità di presenziare alle sedute del

Consiglio di Istituto, può avvenire o per conoscenza personale diretta da parte di almeno un membro del Consiglio o mediante esibizione, da parte dell'elettore, di un documento di identità.

Nel caso che il Consiglio di Istituto ritenga opportuno invitare a partecipare alle proprie sedute rappresentanti degli enti locali, dei loro Organi di decentramento democratico, del Consiglio di distretto scolastico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola che interessino anche le predette comunità e organizzazioni, tale invito dovrà essere discusso e deliberato nella seduta precedente quella alla quale i predetti rappresentanti sono invitati a partecipare.

SANZIONI DISCIPLINARI

ORGANI COMPETENTI E PROCEDURE DISCIPLINARI

I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli alunni e del corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.

Per esse sono previsti, oltre a possibili conseguenze sulla valutazione comportamentale, anche appositi provvedimenti che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causata dai loro gesti, ad impedire la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere la riparazione dei danni causati.

La presente sezione del regolamento recepisce quanto disposto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n. 249 del 24/06/1998 e successive modifiche; DPR n. 134/2025).

Art. 47 Principi Generali

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare e quella penale sono personali.
3. La responsabilità civile grava su chi ha commesso il fatto o su chi è responsabile ai sensi di legge.
4. Lo studente che viene indicato come responsabile del fatto o atto commesso è invitato dall'autorità competente ad esporre le proprie ragioni.
5. Lo studente ha diritto ad essere ascoltato a difesa delle proprie ragioni e, per le mancanze più gravi, di farsi eventualmente assistere da una persona di propria fiducia.
6. Qualsiasi infrazione connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto.
7. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alle infrazioni disciplinate e ispirate al principio della riparazione del danno.
8. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente al quale viene sempre data la possibilità di convertirle in attività di natura sociale, culturale a favore della comunità scolastica o extra- scolastica: attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, attività di ricerca, produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche), che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.
9. Le sanzioni vanno inserite nel fascicolo personale dello studente e lo seguono in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado di scuola ad un altro.
10. Le sanzioni non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo del provvedimento disciplinare non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa. In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del DM 306/2007.

11. Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso continua sino a conclusione.

Art. 48 Atti formali e segnalazioni in caso di violazioni

Per lo studente che non osserva i doveri stabiliti dal presente regolamento e quelli previsti dall'articolo 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti sono previste le seguenti segnalazioni:

1. Rimprovero verbale da parte del singolo docente o del Dirigente scolastico
La sanzione del rimprovero verbale viene irrogata dall'insegnante allorché ravvisi una condotta dell'allievo non conforme ai principi di correttezza e buona educazione ovvero per scorrettezze non gravi verso terzi o per disturbo durante le lezioni nonché per mancanza ai doveri di diligenza e puntualità (es: assenze ingiustificate).
2. Richiamo scritto del Dirigente Scolastico, comunicato alla famiglia tramite registro elettronico
3. Annotazione scritta comunicata alla famiglia tramite Registro Elettronico (es. la dimenticanza saltuaria del Badge va segnalata come annotazione)
4. Nota disciplinare scritta, comunicata alla famiglia tramite Registro elettronico

La nota disciplinare non rappresenta una sanzione disciplinare e, pertanto, non rientra nella previsione di cui all'art. 4, terzo comma, del D.P.R. n. 249/1998, secondo cui "nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni". La nota disciplinare, non assolve la funzione di irrogare una misura afflittiva all'alunno (come può, invece, accadere, ad esempio, nel caso di sospensione dalle attività didattiche), ma serve a registrare il comportamento non commendevole, tenuto dallo studente al fine di tener conto del relativo episodio in sede di scrutinio.

I richiami scritti, le annotazioni, le note con comunicazione alla famiglia, verranno adottati allorché i comportamenti elencati nel precedente commi acquistino una gravità ritenuta rilevante o in caso di recidiva (es: superamento del n. di ingressi consentiti a scuola per ogni quadrimestre).

Art. 49 Provvedimenti disciplinari

Lo studente può incorrere nelle seguenti sanzioni disciplinari:

- a. Esecuzioni di lavori socialmente utili in ambito scolastico
- b. Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza
- c. Risarcimento totale del danno causato
- d. Esclusione dai viaggi di istruzione
- e. Allontanamento dalle lezioni per un periodo da 1 a 15 giorni
- f. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

Ogni sanzione che comporti l'allontanamento dello Studente dalla scuola può essere irrogata solo previa verifica, da parte dell'Istituzione, della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

L'applicazione dei provvedimenti di cui alle lettere e. f. non concorre al superamento dell'orario minimo di frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico.

Nel caso di sanzioni di cui al punto e. occorre esplicitare i motivi per i quali non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art. 50 Provvedimenti disciplinari e organi competenti

L'allontanamento da ogni attività didattica verrà adottato in ogni caso di violenza, di offese gravi alla dignità delle persone e di comportamenti penalmente rilevabili. In tal caso la sanzione e la sua durata sarà commisurata alla gravità del comportamento.

Durante l'allontanamento, il Consiglio di classe definirà tempi e modalità di contatto con l'alunno e la famiglia al fine di favorire il suo ravvedimento e reinserimento nella comunità scolastica.

Di ogni provvedimento disciplinare inflitto all'alunno deve essere informata la famiglia.

Sono nulli i provvedimenti disciplinari inflitti senza avere preventivamente sentito l'alunno in propria difesa. Tutti i provvedimenti disciplinari concorrono a determinare il voto quadrimestrale e finale di condotta stabilito dal Consiglio di classe in relazione alle osservazioni dei docenti che lo compongono.

Prospetto Infrazioni disciplinari, Atti formali/Segnalazioni, Sanzioni ed Organi competenti

Infrazioni disciplinari	Atti Formali/ Segnalazioni/ Provvedimenti	Organo competente
• Mancanza ai doveri scolastici • Superamento del numero di ritardi previsto	• Rimprovero verbale • Annotazione scritta • Nota disciplinare • Richiamo scritto • Ogni entrata in ritardo ulteriore prevede una segnalazione sul registro	Docenti, Coordinatore del CdC o Dirigente Scolastico
• Assenze ingiustificate • Comportamento scorretto durante i compiti in classe (copiatura, uso illegittimo di appunti, uso di apparecchiature elettroniche, ecc) • Falsificazione firme o documenti • Violazione dei doveri di cui all'art. 3 dello Statuto o del regolamento interno	• Rimprovero verbale • Annotazione scritta • Nota disciplinare • Richiamo scritto	Docenti, Coordinatore del CdC o Dirigente Scolastico
• Raggiungimento della terza nota disciplinare • Infrazione disciplinare particolarmente grave segnalata mediante Nota disciplinare o Richiamo scritto	• Provvedimento/i di cui all'Art. 49	Consiglio di classe
• Fumo nell'edificio/nelle pertinenze	• Multa da € 27,5 a € 275,00	Dirigente scolastico
• Reiterarsi dei casi previsti e già segnalati con note disciplinari/richiami • Fatti che turbino il regolare andamento della scuola	• Provvedimento/i di cui all'Art. 49 • Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni*	Consiglio di classe Consiglio di classe
• Utilizzo non corretto delle attrezzature in dotazione alla scuola • Danni arrecati al patrimonio: aule sporche, scritte sui muri, rotture o manomissioni nelle aule e nei laboratori, nelle palestre e	• Risarcimento dei danni e ripristino dello stato primario delle attrezzature a carico dello/gli studente/i • Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni* • Divieto di partecipare ad attività extra scolastiche (viaggi di	Consiglio di classe

• negli spogliatoi, negli spazi comuni (bagni, corridoi)	istruzione, stages)	
• Uso improprio di oggetti non consoni all'attività didattica (cellulari, walkman, carte da gioco, coltellini, forbici..)	• Il docente o il personale ritira immediatamente l'oggetto, in caso di recidiva l'oggetto viene depositato in presidenza fino al ritiro da parte del genitore. • Per quanto riguarda l'uso di cellulari e/o dispositivi simili vedi art. 12 comma d)	Docenti o Dirigente scolastico
• Fatti che turbino il regolare andamento della scuola per offesa al decoro personale, alla religione, alla istituzione per offesa alla morale e per oltraggio all'Istituto o al corpo docente	• Allontanamento dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni*	Consiglio di classe
• Atti di bullismo/cyberbullismo verbale, fisico o digitale	• Richiamo scritto • Attività di riflessione sociale (incontri di sensibilizzazione: partecipazione obbligatoria a incontri formativi, attività di volontariato interno) • Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni* ed eventuale segnalazione alle autorità	Docenti, Coordinatore del CdC o Dirigente Scolastico Consiglio di classe
• Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie ecc) o situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento ecc), nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti	• Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni**	Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di classe
• Recidiva nel caso di reati che violino la dignità umana e il rispetto per la persona umana o atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale	• Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni**	Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di classe

• Reati di particolari gravità perseguibili d'ufficio o per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale, se via sia pericolo per l'incolumità delle persone	• Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni**	Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di classe
--	---	---

Le infrazioni commesse durante le sessioni d'esame sono punite dalle rispettive commissioni.

(*) Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo (Art. 4 del DPR n. 249/1988 come modificato dal DPR n. 143/2025 art. 8 bis).

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento (Art. 4 del DPR n. 249/1988 come modificato dal DPR n. 143/2025 Art. 8 ter).

(**) Con queste si vuole sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. (Art. 4 del DPR n. 249/1988 come modificato dal DPR n. 143/2025 Artt. 8 sexies; 9; 9 bis).

Tipologie di sanzioni alternative

1. Esecuzione di lavori socialmente utili all'interno della scuola.
2. Lavoro didattico extra e ricerca di approfondimento su temi di cittadinanza attiva e solidale.

Tali misure si possono configurare non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalle lezioni / dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.

Qualora la mancanza disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale.

In caso di assenze collettive, che riguardano almeno la metà della classe, è revocata la concessione dell'assemblea di classe in orario curricolare. Rimane il diritto della classe a tenere l'assemblea in orario pomeridiano.

Art. 51 Procedure disciplinari

Le procedure previste per l'individuazione delle mancanze più gravi e l'applicazione delle relative sanzioni prevedono l'immediato intervento di chi è testimone del fatto per porre fine ai comportamenti sbagliati, soprattutto quando questi comportano pericolo per le persone presenti; la segnalazione della mancanza da parte di chi è vittima, o rileva il comportamento sbagliato, a chi di competenza (lo studente al docente o al Dirigente scolastico, il personale non docente ai docenti o al Dirigente scolastico; i docenti al dirigente scolastico); l'informazione alla famiglia dello studente coinvolto per via telefonica, o per iscritto; il coinvolgimento del Consiglio di classe attraverso il normale canale istituzionale e il coinvolgimento del Consiglio di Istituto nei casi più gravi (allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore di 15 giorni).

Le sanzioni devono essere accuratamente motivate.

Prima di applicare qualsiasi sanzione si devono ricostruire con attenzione i fatti e ascoltare chiunque sia stato presente. L'alunno coinvolto ha diritto di essere ascoltato, assieme alla propria famiglia se minorenne, secondo le modalità da egli stesso indicate al fine di garantire equità e serenità di giudizio.

Art. 52 Impugnazioni

L'alunno o chiunque ne abbia interesse, può ricorrere entro 15 giorni all'**Organo di Garanzia dell'Istituto**, che decide nel termine di 10 giorni.

L'Organo di Garanzia dell'Istituto è presieduto dal Dirigente scolastico ed è composto da un docente della scuola designato dal Consiglio di Istituto, un genitore eletto dalla componente genitori in Consiglio di Istituto al proprio interno, uno studente eletto dalla componente studenti in Consiglio di Istituto al proprio interno.

L'Organo di Garanzia è convocato dal presidente e uniforma il proprio funzionamento al regolamento delle adunanze del Consiglio di Istituto.

L'Organo di Garanzia è rinnovato ogni anno in seguito al rinnovo delle componenti alunni.

Se l'Organo di Garanzia è chiamato a pronunciarsi rispetto ad un ricorso nel quale uno dei suoi membri è direttamente o indirettamente parte in causa (incompatibilità) il Consiglio di Istituto nomina un membro supplente.

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Contro le decisioni dell'Organo di Garanzia dell'Istituto è ammissibile un ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell'art. 5 (impugnazioni) dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art. 53 Capo di Istituto

Il Capo di Istituto è tenuto a far rispettare il presente Regolamento e a garantire i servizi elencati nell'apposita Carta.

Il Capo di Istituto avverte il Consiglio di Istituto qualora verifichi la necessità di modifiche del presente Regolamento.

Art. 54 Modifiche al Regolamento

Il Consiglio di Istituto può apportare modifiche al presente Regolamento col voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri in carica. Qualora dal calcolo dei due terzi risulti una cifra con decimali, si arrotonderà all'intero successivo.